



Raccomandazioni per l'impiego degli accordi d'integrazione

Dicembre 2007

1. Osservazioni preliminari

Conformemente all'articolo 54 della LStr¹ e all'articolo 5 dell' OIntS² il rilascio di un permesso di dimora o di soggiorno di breve durata può essere vincolato alla condizione che lo straniero frequenti un corso di lingue o d'integrazione. L'obbligo di frequentare un corso può essere stabilito in un accordo d'integrazione.

Se nel caso specifico l'autorità cantonale di migrazione (Ufficio degli stranieri) decide di vincolare il rilascio di un permesso di dimora o di soggiorno alla condizione di cui all'articolo 54 LStr, inserisce l'obbligo circa la «frequenza di un corso di lingue o d'integrazione» nella decisione relativa al rilascio del permesso (è pure possibile chiedere che lo straniero frequenti ambedue i corsi). A tal proposito l'Ufficio federale della migrazione (UFM) raccomanda inoltre di stipulare un accordo d'integrazione.

L'accordo d'integrazione concretizza la condizione posta nel permesso. Ha lo scopo di favorire la trasparenza e di illustrare agli stranieri in questione in che modo possono concretamente adempiere la condizione per il rilascio del permesso. Inoltre l'accordo d'integrazione serve alle autorità cantonali di migrazione nell'esercizio regolare del loro potere discrezionale per la proroga del permesso (cfr. art. 96 LStr).

La possibilità di vincolare la decisione relativa al rilascio del permesso di dimora all'obbligo di frequentare un corso di lingue o d'integrazione stipulando un accordo d'integrazione rappresenta una novità per la Svizzera. Le esperienze in tale ambito andranno analizzate dal Cantone – o dal servizio che funge da interlocutore cantonale in materia di integrazione – per valutare la reale efficacia di tale strumento e adeguare all'occorrenza le raccomandazioni.

Le presenti raccomandazioni per l'impiego dell'accordo d'integrazione previsto dall'articolo 54 LStr sono state elaborate dall'UFM in collaborazione con l'Associazione dei servizi cantonali in materia di migrazione (ASM), l'Associazione degli uffici svizzeri del lavoro (AUSL) nonché la Conferenza svizzera dei delegati all'integrazione comunali, regionali e cantonali (KID).

Le raccomandazioni intendono concretare le norme della legge e dell'ordinanza. Il loro scopo – unitamente all'allegato modello di un **accordo d'integrazione** e alla **guida** – è di fornire ai Cantoni, che auspicano fare uso dell'accordo d'integrazione, una possibile traccia per il modo di procedere. L'attuazione è comunque di competenza dei Cantoni.

Una collaborazione tra l'autorità cantonale di migrazione e i servizi che fungono da interlocutori cantonali in materia di integrazione è raccomandata per attuare le pertinenti disposizioni del diritto sugli stranieri (art. 9 OIntS).

¹ Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri; RS 142.20

² Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'integrazione degli stranieri; RS 142.205

2. Obiettivi dell'attuazione dell'articolo 54 LStr.

Con l'attuazione dell'articolo 54 LStr s'intende avvicinare le persone appena arrivate in Svizzera a un'integrazione rapida e duratura. Si auspica illustrare loro, come pure ai migranti già residenti nel nostro Paese che a ragione del loro comportamento o di altre circostanze rischiano la perenzione del diritto di soggiorno, quali requisiti devono soddisfare per ottenere la proroga del loro permesso di dimora. Nell'esercizio del loro potere discrezionale (art. 96 LStr) le autorità cantonali di migrazione tengono conto delle condizioni formali ma anche del grado d'integrazione, segnatamente per quanto riguarda l'autonomia finanziaria e il rispetto dell'ordinamento giuridico. L'accordo d'integrazione vuole tuttavia anche illustrare gli incentivi volti a favorire l'integrazione e menziona quindi che, in caso di un'integrazione riuscita, il permesso di domicilio può essere rilasciato anticipatamente. L'Ufficio federale raccomanda di impiegare l'accordo d'integrazione anzitutto come strumento che permetta di motivare i migranti a integrarsi. Serve inoltre anche a informarli in merito alle offerte messe a loro disposizione.

3. Gruppo a cui mira l'applicazione dell'articolo 54 LStr.

La condizione di cui all'articolo 54 LStr *non* si applica ai migranti *autorizzati a soggiornare in Svizzera in ragione del diritto internazionale* (persone che rientrano nel campo d'applicazione dell'Accordo di libera circolazione delle persone con gli Stati UE/AELS, dell'Accordo GATT o della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari) o *nazionale* (art. 42 LStr, art. 60 LAsi), poiché il loro diritto di soggiorno è soggetto a condizioni. Tuttavia anche i migranti ammessi in Svizzera nel quadro dell'Accordo di libera circolazione delle persone vanno informati sulle offerte volte a promuovere l'apprendimento delle lingue e l'integrazione, segnatamente se non dispongono di conoscenze sufficienti della lingua ufficiale del luogo di residenza (cfr. a tal proposito l'art. 10 cpv. 3 OIntS).³

Non si prevede di applicare in modo *generalizzato* l'accordo d'integrazione ai migranti provenienti da Stati non aderenti agli accordi menzionati poiché comporterebbe un onere amministrativo sproporzionato.

La condizione di cui all'articolo 54 LStr e i contratti d'integrazione non sempre rappresentano lo strumento più adeguato. Notevole importanza riveste l'esame accurato delle circostanze in generale nonché la valutazione delle possibilità e delle misure da prendere in considerazione nel singolo caso. Un adeguato esame del caso specifico è indispensabile per un impiego appropriato dell'accordo d'integrazione.

Si raccomandano i tre gruppi destinatari seguenti:

- L'UFM è del parere che il gruppo più rilevante sia costituito dalle **persone provenienti da Stati terzi nel contesto del ricongiungimento familiare**, dal momento che questo gruppo rappresenta proporzionalmente più della metà di tutti i nuovi arrivi da Stati terzi.

³ I Cantoni informano gli stranieri in molteplici modi sull'offerta esistente in materia di promozione dell'integrazione. Alcuni Cantoni e Comuni allestiscono materiale informativo e un elenco di indirizzi dei consultori/sportelli in materia di integrazione in diverse lingue o informano le persone appena arrivate in occasione di incontri di benvenuto. Il Cantone Neuchâtel ad esempio consegnerà a partire dall'1.1.2008 anche un set informativo contenente i principali articoli della Costituzione e testi che illustrano i nostri valori e le nostre norme. Di tali informazioni potranno pure beneficiare le persone giunte nel nostro Paese dallo spazio dell'UE e dell'AELS.

Come rilevato nel rapporto sull'integrazione dell'UFM, per una parte di questi giovani e coniugi giunti in Svizzera nel contesto del ricongiungimento familiare vi è un rischio importante d'imboccare un percorso integrativo difficile, che occorre evitare fornendo un accesso rapido ed equo alle strutture ordinarie. In vista di un'integrazione rapida e duratura è ragionevole stipulare accordi d'integrazione con questi gruppi concordando misure il cui adempimento possa creare le premesse per la proroga del permesso di dimora o per il rilascio del permesso di domicilio già dopo cinque anni.

- Un altro gruppo è costituito dai **migranti già residenti in Svizzera che, a causa del loro comportamento, rischiano la mancata proroga del permesso di soggiorno, ossia le persone per le quali**, in base alla situazione giuridica precedente – ossia sotto il regime della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS) – sarebbe entrata in linea di conto un'espulsione. Nella decisione relativa al rilascio del permesso è possibile imporre agli interessati la condizione prevista all'articolo 54 LStr e illustrare loro, nel quadro di un accordo d'integrazione, le condizioni che sono tenuti a soddisfare per ottenere una proroga del permesso di dimora.
- Il terzo gruppo comprende **persone che esercitano un'attività di consulenza o insegnamento (art. 7 OIntS, ad es. consulenti religiosi, insegnanti di lingua o cultura dei Paesi d'origine)**. È possibile rilasciare loro un permesso di dimora o un permesso di soggiorno di breve durata se dispongono di conoscenze della lingua nazionale parlata nel luogo di lavoro equivalenti al livello di riferimento B1 del Quadro di Riferimento Europeo Comune per le lingue del Consiglio d'Europa o se dispongono delle conoscenze di cui all'articolo 5 capoverso 3 OIntS (condizioni sociali e di vita in Svizzera, ordinamento giuridico svizzero, norme e regole fondamentali). Mentre le persone che esercitano un'attività di consulenza o insegnamento devono disporre imperativamente delle conoscenze di cui all'articolo 5 capoverso 3 OIntS, possono invece acquisire le conoscenze linguistiche anche nel corso del primo anno di soggiorno, a condizione che s'impegnino in tal senso nel quadro di un accordo d'integrazione.

4. Attuazione dell'articolo 54 LStr.

L'autorità cantonale di migrazione decide in merito al rilascio del permesso di dimora. Nel caso dei destinatari menzionati in precedenza (o di altri stabiliti all'occorrenza dal Cantone) detta autorità ordina la condizione prevista dall'articolo 54 LStr. L'autorità competente informa il migrante circa le offerte esistenti in materia di corsi di lingue e d'integrazione, nonché i consultori.

Spetta al Cantone decidere a quale autorità o organizzazione competa eseguire gli accertamenti necessari (come ad es. le condizioni di vita, il livello linguistico, le offerte di corsi esistenti) per attuare una misura integrativa confacente. La decisione dipenderà fondamentalmente da quale autorità cantonale è competente in materia di integrazione e attiva a livello operativo. Tali accertamenti possono venir effettuati dall'autorità cantonale di migrazione medesima (ev. con la collaborazione di uno specialista in materia d'integrazione), ma è anche pensabile delegarli a un servizio che funga da interlocutore cantonale in materia o a un'organizzazione privata che disponga delle conoscenze necessarie.

Allegati

- Modello di un accordo d'integrazione
- Guida